

Il possesso: significato e rilevanza giuridica

- Definizione di possesso:
 - è lo stato di fatto in cui si trova chi esercita su un bene i poteri corrispondenti alla titolarità di un diritto di proprietà o di altro diritto reale minore (art. 1140 c.c.)
- La distinzione tra stato di fatto (possesso) e titolarità del diritto (proprietà)
- Le ragioni che spiegano l'attribuzione di rilevanza giuridica allo stato di fatto del possesso:
 - 1) Si rafforza e completa la tutela accordata all'interesse soggettivo protetto mediante il riconoscimento del diritto;
 - 2) Si persegue la valorizzazione economica del bene oggetto del possesso, comunque conseguibile attraverso le iniziative del possessore;
 - 3) Si scoraggiano le iniziative rivolte a far valere i propri diritti attraverso forme di autotutela.

Possesso e detenzione

- Definizione dello stato di fatto della **detenzione** (art. 1140, 2° comma):
 - È la situazione nella quale si trova chi ha la disponibilità materiale di un bene ma ne riconosce l'altruità
- La detenzione per ragioni di servizio e nell'interesse proprio.
- La necessità della prova che la disponibilità materiale del bene corrisponda a detenzione e non a possesso (art. 1141 c.c.)
- Le condizioni utili alla trasformazione della detenzione in possesso (art. 1141, 2° co. c.c.)
- Il possesso legittimo e il possesso illegittimo di buona fede e di mala fede.
- Lo stato soggettivo di buona fede (art. 1147 c.c.)

Gli effetti del possesso

- La ragione della previsione di effetti in relazione allo stato soggettivo del possesso:
 - Incentivazione dello sfruttamento produttivo delle risorse economiche oggetto del possesso
- Rilevanza dello stato soggettivo di buona o mala fede nella disciplina degli effetti del possesso
- La natura degli effetti del possesso:
 - Effetti attributivi dei frutti, se il bene oggetto del possesso è fruttifero;
 - Effetti compensativi rispetto alle spese sostenute dal possessore nell'uso, nella conservazione e nel miglioramento del bene;
 - Effetti attributivi della proprietà del bene.

Gli artt. 1148, 1149, 1150 c.c.

- Le condizioni per l'acquisto della proprietà dei frutti del bene (art. 1148 c.c.):
 - Lo stato soggettivo della buona fede;
 - Il termine della domanda giudiziale di restituzione del bene.
- Il rimborso delle spese sostenute per la produzione dei frutti (art. 1149 c.c.)
- L'indennità dovuta per riparazioni straordinarie (art. 1150 c.c.)
- L'indennità dovuta per le migliorie:
 - Nel caso di possesso di buona fede;
 - Nel caso di possesso di mala fede.

L'acquisto della proprietà mediante il possesso: l'art. 1153 c.c.

- Art. 1153 c.c.: ipotesi di acquisto immediato della proprietà mediante il conseguimento del possesso del bene. Presupposti perché si verifichi:
 - a) Deve trattarsi del possesso di un bene mobile non registrabile;
 - b) Il possesso deve essere di buona fede;
 - c) Il possesso deve essere conseguito mediante un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.
- La funzione della previsione di tale modalità di acquisto della proprietà mediante il possesso.

L'acquisto della proprietà mediante il possesso. La fattispecie dell'usucapione

- La fattispecie dell'usucapione: acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento mediante possesso continuato per vent'anni di un bene immobile (art. 1158 c.c.)
- L'irrilevanza dello stato soggettivo del possessore
- L'inefficacia del possesso viziato ai fini dell'acquisto della proprietà. Le ipotesi di possesso viziato (art. 1163 c.c.).
- Le principali ipotesi di usucapione abbreviata: la rilevanza dello stato soggettivo di buona o mala fede del possessore e della natura mobile o immobile del bene (artt. 1159, 1161, 1162 c.c.)
- Cause di sospensione e interruzione dei termini per l'usucapione del bene (art. 1165 c.c.)
- L'ipotesi della perdita del possesso per meno di un anno (art. 1167 c.c.)

Azioni a tutela del possesso

- La funzione delle azioni possessorie:
 - Scoraggiare comportamenti di autotutela privata del possesso;
 - Agevolare la tutela del possesso corrispondente alla legittima titolarità del bene.
- L'art. 1168 c.c.: l'azione di reintegrazione:
 - I soggetti legittimati ad agire;
 - L'evento oggettivo che legittima all'azione;
 - I termini di prescrizione dell'azione;
 - La prova necessaria per ottenere la restituzione del bene.
- L'art. 1170 c.c.: l'azione di manutenzione:
 - I soggetti legittimati ad agire;
 - I termini di prescrizione dell'azione;
 - Gli eventi oggettivi che legittimano all'azione:
 - a) La molestia o turbativa del possesso;
 - b) Lo spoglio non violento né clandestino del bene posseduto
- Gli artt. 1171 e 1172 c.c.: le azioni di nunciazione